

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 66/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto della richiesta della Wind Telecomunicazioni S.p.A., società concessionaria demaniale con Licenza 734 presso il Porto Franco Nuovo, e successiva integrazione, di data 5 settembre 2012, tesa ad ottenere lo sgombero di alcune aree demaniali adiacenti alla propria concessione, per poter effettuare - con l'ausilio di un'autogru - la sostituzione di un proprio apparato radio mal funzionante, in una giornata compresa nel periodo dal 10 al 14 settembre 2012;

tenuto conto della necessità operative dell'Impresa A.D.S. S.p.A. incaricata dalla società richiedente per l'esecuzione dei lavori in questione e ravvisata la necessità di predisporre, nelle sopra citate aree demaniali marittime, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima;

vista l'Ordinanza A.P.T. 28/2011;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima, indicativamente individuata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica antecedenti la giornata prevista per esecuzione dei lavori citati in premessa, nel periodo compreso tra il 10 e il 14 settembre 2012**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti d'accesso, transito, fermata e sosta con rimozione, nonché di accesso pedonale.

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice dei lavori e/o la società richiedente dovranno, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

2.1 – installare, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

2.2 – delimitare le aree in argomento, dotandola di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

2.3 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.4 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area in questione, con particolare riferimento alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze dell'attività svolte con la limitrofa viabilità portuale;

2.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dallo svolgimento delle attività richieste possa derivare pregiudizio per l'igiene ed il normale uso degli utilizzatori/concessionari delle aree limitrofe e/o danni a persone e cose che comunque resteranno ad esclusivo carico e colpa dell'impresa esecutrice dei lavori e dalla società richiedente;

2.7 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 6 SET. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Pasari

